



COMUNE DI DUNO

Provincia di Varese

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. 11 marzo 2005, n. 12

OSSERVAZIONI IN RISPOSTA ALLA NOTA N 689 DEL 14/04/2009 DELLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA (PROT. Z1.2009.0010132 DEL 18/05/2009) INERENTE PARERE DI CONFORMITÀ DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI DUNO ALLA L.R. 12/05 E ART. 18 N.d.A. PAI

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2009



STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel: 0332 464105
Fax: 0332 870234
E. mail: gedageo@gedageo.191.it

Dr. Geol. Roberto Carimati

Dr. Geol. Giovanni Zaro



INDICE

1. PREMESSA	3
2. OSSERVAZIONI	4
2.1 RICLASSIFICAZIONE DA CLASSE DI FATTIBILITÀ IVb A IIIa IN LOC. PREA	4
2.2 FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA ASSOLUTA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO IDROPOTABILE.....	4

1. PREMESSA

La presente nota tecnica è stata redatta in risposta alle richieste di approfondimento formulate dalla Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica con nota n 689 del 14/04/2009 allegata alla comunicazione Prot. Z1.2009.0010132 del 18/05/2009 con la quale l'Ente ha espresso parere di conformità dello studio geologico del territorio comunale di Duno ai criteri di attuazione della L.R. 12 marzo 2005, n. 12 in campo geologico ed ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'Art. 18 delle N.d.A. del PAI (L. 18 maggio 1989, n. 183).

2. OSSERVAZIONI

2.1 *Riclassificazione da classe di fattibilità IVb a IIIa in loc. Prea*

Relativamente alla porzione di territorio a monte del tornante della S.P. 46 bis la riclassificazione dall'originaria classe IVb di fattibilità geologica alla classe IIIa stata ritenuta compatibile alla luce delle seguenti considerazioni:

- innanzi tutto si tratta di un'area ad acclività moderata nella quale non sono riconoscibili gravi processi ad evoluzione negativa in atto o potenziali;
- la riclassificazione ha interessato solamente una porzione di limitata estensione areale già in parte antropizzata con presenza di edifici isolati di basso impatto per i quali si ritengono compatibili con lo stato di "pericolosità" dell'area interventi di modificazioni purchè limitati a ristrutturazione conservativa e/o modesti ampliamenti dell'esistente;
- le norme geologiche imposte per la classe IIIa si ritengono peraltro sufficientemente cautelative che impongono peraltro approfondimenti di indagine di carattere geologico-idrogeologico.

2.2 *Fasce di rispetto e di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile*

Nelle norme geologiche di piano relative alle aree di tutela delle captazioni ad uso idropotabile oltre al rispetto di quanto fissato all'Art. 94 commi 3-4 e 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" deve essere applicato quanto disposto nell'All. 1 alla D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 "*Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive*

modifiche, art. 21, comma 5–Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” relativamente a:

REALIZZAZIONE DI FOGNATURE

(collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d’arte connesse, sia pubbliche sia private).

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima;
- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l’impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte.

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all’esito favorevole del collaudo.

REALIZZAZIONE DI OPERE E INFRASTRUTTURE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVA URBANIZZAZIONE

Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a "verde pubblico", ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.

Nelle zone di rispetto:

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

In tali zone non è inoltre consentito:

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99);
- l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

PRATICHE AGRICOLE

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonchè bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

E' vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici".

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 "Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici".

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.

Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.